



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2019, proposto da E.S.Co. Fiat Lux S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ombretta Pollice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bonefro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Elettroluce S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Criscuoli in Campobasso, via Vittorio Emanuele II;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 40 del 4.2.2019, con cui il Comune di Bonefro ha aggiudicato alla Elettroluce s.r.l. la procedura negoziata avente ad oggetto: "Realizzazione impianti fotovoltaici su strutture comunali efficientamento

energetico della Pubblica illuminazione, messa in sicurezza di parte della pubblica illuminazione nel Comune di Bonefro CIG 7750811B91 – CUP J14E16000040002”, con i connessi allegati e tutti gli atti presupposti conseguenti e/o connessi, ivi inclusi tutti i verbali di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Elettroluce S.r.l. e di Comune di Bonefro in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. E.S.Co. Fiat Lux s.r.l. ha agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento delle determinazione dirigenziale n. 40 del 4.2.2019, con cui il Comune di Bonefro ha aggiudicato alla Elettroluce s.r.l. la procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dell'appalto per la “*Realizzazione impianti fotovoltaici su strutture comunali efficientamento energetico della Pubblica illuminazione, messa in sicurezza di parte della pubblica illuminazione*”, nonché dei verbali della commissione giudicatrice e della *lex specialis* della procedura di gara.

2. In estrema sintesi, la ricorrente ha denunciato l'illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:

- l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato un'offerta tecnica difforme da quanto richiesto dalla lettera di invito, dal momento che: nel formulare la proposta migliorativa (e/o in variante) in riferimento al criterio di valutazione di cui al punto A.1 (“*Pregio tecnico della soluzione proposta per migliorare il*

livello di efficienza degli impianti?”), ha previsto specifiche migliorie per la ottimizzazione dei consumi energetici dell’”impianto di depurazione”, il quale impianto “non era affatto oggetto di gara”; ha inoltre omesso di presentare il piano di manutenzione previsto dal criterio di valutazione sub A.2 e di indicare i dettagli tecnici esecutivi richiesti dal criterio di valutazione sub A.4 in riferimento alla “*Illuminazione artistica di Piazza del Municipio ed edifici storici?*” (motivo sub a);

- i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice sono inficiati da illogicità e sviamento, come è comprovato dai tempi della valutazione delle offerte tecniche, che si è svolta dalle ore 12.00 alle ore 13.40 del giorno 28.01.2019 (motivo sub b);

- la Stazione appaltante ha modificato ed aggravato i criteri di ammissione alla procedura negoziata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione, con conseguente violazione delle aspettative partecipative dei concorrenti (motivo sub b);

- le operazioni di apertura dei plichi si sono tenute “ad un orario diverso rispetto a quello della convocazione” (motivo sub c).

3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bonero e la società Elettroluce s.r.l., che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

4. Nella udienza pubblica del 19.06.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.

5.1. I criteri di cui alle lettere sub A.1, A.2, A.3, A.4 ed A.5 della lettera di invito non valgono ad individuare le caratteristiche essenziali minime della prestazione richiesta dalla stazione appaltante, che invero è compiutamente descritta nel progetto tecnico posto a base di gara, ma costituiscono i parametri per la valutazione delle migliorie e delle varianti oggetto dell’offerta tecnica, da apprezzarsi secondo la seguente griglia di punteggi: A.1. – max punti 30; A.2. – max punti 15; A.3 max punti 10; A.4 max punti 10; A.5 max punti 5 (cfr. pag. 2 della lettera di invito).

Trattandosi di criteri fissati per la valutazione della qualità tecnica, eventuali difformità e/o carenze dell'offerta migliorativa (o della variante) rispetto alla specifica tecnica oggetto di valutazione sono destinate ad essere apprezzate dalla commissione giudicatrice in sede di attribuzione del punteggio relativo al criterio di riferimento, ma non giustificano in nessun caso l'esclusione dalla gara.

Ciò stante, non colgono nel segno le censure escludenti articolate dalla ricorrente con il motivo sub a).

5.2. Parimenti infondate sono le ulteriori doglianze articolate, pure articolare con il motivo sub a), che si appuntano sulle valutazioni compiute dalla commissione giudicatrice, con particolare riferimento ai punteggi attribuiti all'offerta dell'aggiudicataria (punti 28,5 su 30 per il criterio A.1, punti 13,5 su 15 per il criterio A.2, punti 10,0 su 10 per il criterio A.3, punti 8,5 su 10 per il criterio A.4 e punti 5,0 su 5 per il criterio A.5).

Invero, le operazioni di valutazione della qualità tecnica sono rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e possono essere censurate soltanto per macroscopica illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, che nella specie non sono ravvisabili.

In tal senso, si osserva che:

- pur essendo condivisibile quanto affermato dalla ricorrente in riferimento al fatto che l'offerta delle migliorie afferenti all'impianto di depurazione non è immediatamente conferente rispetto all'oggetto dell'appalto ed alle specifiche tecniche oggetto di valutazione con il parametro sub A.1., resta il fatto che, in riferimento al medesimo parametro, l'aggiudicataria ha proposto ulteriori migliorie concernenti la possibilità di controllare l'impianto di illuminazione pubblica tramite telecontrollo e la dotazione di un sistema di monitoraggio in remoto degli impianti fotovoltaici, le quali assumono autonoma rilevanza, in termini tecnici ed economici, rispetto alla proposta afferente l'impianto di depurazione, e non sono state oggetto

di contestazione con il ricorso, sicché valgono a giustificare e supportare il giudizio espresso dalla commissione;

- nell'offerta della aggiudicataria è contenuto un articolato piano di manutenzione degli impianti, con l'indicazione specifica degli interventi e della relativa tempistica, in conformità a quanto richiesto dal criterio sub A.2 (cfr. pag. 14 ss);

- lo stesso dicasi con riferimento alla indicazione dei dettagli tecnici esecutivi della illuminazione artistica degli edifici storici richiesti ai fini dell'applicazione del parametro sub A.4, che sono stati indicati a pag. 36 dell'offerta dell'aggiudicataria (si tratta essenzialmente della installazione di faretti con incasso per esterno in riferimento a sette siti di rilevanza storica, tutti corredati da puntuali rilievi fotografici).

All'esito del puntuale esame dell'offerta presentata dalla aggiudicataria, si evince che i relativi contenuti sono idonei a riscontrare quanto richiesto dai parametri di valutazione previsti nella lettera di invito, ciò che non consente di censurare le valutazioni discrezionali della commissione giudicatrice nei termini indicati dalla ricorrente.

5.3. Né può attribuirsi autonoma rilevanza viziante al tempo impiegato dalla commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, che è in sé aspetto neutro rispetto al controllo esterno di ragionevolezza del giudizio tecnico, a maggior ragione allorquando si tratti, come nella specie, di prestazioni non particolarmente complesse (in tal senso cfr. T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 06/11/2018 n. 1883).

5.4. Il motivo sub b) è manifestamente inammissibile per carenza di interesse al suo accoglimento, atteso che l'inasprimento delle condizioni di ammissione non ha concretamente inciso sulla posizione della ricorrente, che è stata regolarmente ammessa alla gara.

5.5. Infine, il motivo sub c) appare infondato, dal momento che la gara è stata gestita telematicamente, sicché la garanzia della integrità delle offerte è insita nella stessa

procedura informatica, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico: “*in siffatte ipotesi, quandonche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante, atteso che la gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura*” (T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54).

6. La particolarità della vicenda e delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Rita Luce, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvio Giancaspro

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO